



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

15.12.2023

Rapporto esplicativo concernente la revisione del dicembre 2023 dell'ordinanza sull'energia (offensiva eolica)

Indice

1.	Punti essenziali del progetto	1
2.	Ripercussioni finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni	1
3.	Ripercussioni su economia, ambiente e società	2
4.	Commento ai singoli articoli	2

1. Punti essenziali del progetto

Sulla base dell'iniziativa parlamentare «Legge urgente concernente l'accelerazione di progetti di parchi eolici avanzati e di grandi progetti di centrali idroelettriche ad accumulazione» (22.461; offensiva eolica), il 16 giugno 2023 il Parlamento ha adottato il nuovo articolo 71c della legge del 30 settembre 2016¹ sull'energia (LEne). Il nuovo articolo prevede l'accelerazione della procedura di autorizzazione degli impianti eolici d'interesse nazionale che dispongono di un piano di utilizzazione passato in giudicato. Per questi impianti sarà il Cantone a rilasciare l'autorizzazione edilizia e le autorizzazioni di competenza cantonale a essa necessariamente connesse. Queste ultime sono autorizzazioni (ad es. quelle citate all'art. 19 cpv. 2 della legge del 24 gennaio 1991² sulla protezione delle acque) che, a determinate condizioni, non devono essere rilasciate nell'ambito della pianificazione del territorio, ma solo nella successiva procedura di autorizzazione. È anche ipotizzabile che ulteriori autorizzazioni debbano essere rilasciate sulla base di condizioni e oneri delle fasi procedurali a monte. Contro questa decisione può essere interposto ricorso dinanzi al tribunale cantonale di ultima istanza. Il Tribunale federale può essere adito solo in presenza di una questione giuridica di importanza fondamentale. Poiché queste disposizioni speciali si applicano solo fino al raggiungimento di una potenza supplementare di 600 Megawatt (MW), occorre chiarire diverse questioni relative all'esecuzione, come ad esempio il monitoraggio, e disciplinare la competenza sussidiaria dei Cantoni, in modo che le modifiche possano essere attuate senza indugio.

Le disposizioni della presente revisione si basano sulle disposizioni d'esecuzione relative all'articolo 71a LEne (offensiva solare) contenute nell'articolo 9e, 9g e 9h LEne. Per completezza si richiama l'attenzione sul fatto che, a differenza dell'articolo 71a capoverso 3 LEne, l'articolo 71c LEne per il rilascio dell'autorizzazione edilizia non esige alcun consenso del Comune e del proprietario fondiario. Ciò non esclude tuttavia che tale consenso sia necessario in quanto previsto da altre disposizioni, federali, cantonali o comunali.

Inoltre il set di geodati di base «Progetti per impianti eolici di cui all'articolo 71c LEne» viene integrato nel Catalogo dei geodati di base del diritto federale (allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008³ sulla geoinformazione [OGI]).

La modifica dell'ordinanza sull'energia non viene posta in consultazione poiché non sono soddisfatte le condizioni all'articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (LCo)⁴. A livello di ordinanza sono necessarie solo normative di importanza secondaria. Con l'elenco accessibile al pubblico di cui all'articolo 9f OEn e le varie informazioni sui progetti di impianti eolici di cui all'articolo 71c LEne, vengono introdotti nuovi geodati di base della Confederazione.

2. Ripercussioni finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

Le modifiche previste non hanno alcuna ripercussione finanziaria né di altro tipo su Confederazione, Cantoni e Comuni. L'attuazione dell'articolo 71c LEne comporta, da una parte, un onere supplementare per le autorità cantonali e, dall'altra, uno sgravio per le autorità comunali. Queste conseguenze, tuttavia, risultano già dalla disposizione di legge.

¹ RS 730.0
² RS 814.20
³ RS 510.620
⁴ RS 172.061

3. Ripercussioni su economia, ambiente e società

Le modifiche previste non comportano conseguenze su economia, ambiente e società. Le conseguenze derivano già dalle disposizioni a livello di legge.

4. Commento ai singoli articoli

Art. 9i Soglia della potenza installata supplementare di 600 MW

Per il calcolo del valore soglia della potenza installata di 600 MW sono determinanti tutti gli impianti autorizzati sulla base dell'articolo 71c LEne. Tra questi si annoverano tutti gli impianti eolici d'interesse nazionale con un piano di utilizzazione emanato dal Comune e passato in giudicato e tutti gli impianti eolici d'interesse nazionale con un piano di utilizzazione emanato dal Cantone e passato in giudicato.

Art. 9j Competenza dei Cantoni

Conformemente all'articolo 71c capoverso 1 lettera a LEne, l'autorizzazione edilizia e le autorizzazioni a essa necessariamente connesse (ai sensi di una decisione unica) devono essere rilasciate dal Cantone. Il senso e lo scopo dell'articolo 71c LEne è l'accelerazione delle procedure. Con la disposizione all'articolo 9j si mira a evitare che le procedure si trascinino perché la competenza cantonale non è ancora regolamentata. Tuttavia, questa disposizione si applica soltanto a titolo sussidiario. In prima linea spetta ai Cantoni stabilire il regime di competenze che ritengono opportuno.

Art. 9k Obblighi di notifica e pubblicazione di informazioni su impianti eolici

La procedura di autorizzazione edilizia semplificata sarà applicata solo a un numero limitato di impianti eolici. Per questo motivo, l'UFE deve verificare il rispetto della soglia di 600 MW. I promotori di progetti hanno interesse a poter valutare se il proprio progetto rientra ancora nel campo di applicazione dell'articolo 71c LEne. Sulla base delle notifiche di Cantoni e gestori l'UFE allestisce pertanto un elenco accessibile al pubblico, aggiornato costantemente con queste informazioni.

Allegato 1 OGI

Con l'inserimento dei progetti di grandi impianti fotovoltaici di cui all'articolo 71c LEne nell'allegato 1 OGI vengono incluse anche tutte le fasi intermedie da notificare di cui all'articolo 9/ OEn. Ciò significa che l'impianto non viene integrato nel sistema di geoinformazione come impianto di produzione dell'elettricità, conformemente all'articolo 69a OEn, solo dopo la sua messa in esercizio, ma già durante le diverse fasi di pianificazione e di realizzazione; ciò consente di avere una visione d'insieme dello stato dei progetti per la verifica del limite di 600 TWh di cui all'articolo 71c capoverso 1 LEne.